

DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA  
DELL'UNIVERSITA' DI PISA

DISCIPLINARE DI GARA.....	2
Premesse.....	2
1. Prestazioni oggetto dei servizi, modalità di esecuzione e importo a base di gara.....	3
2. Soggetti ammessi alla gara .....	6
3. Condizioni di partecipazione .....	6
4. Presa visione della documentazione di gara .....	7
5. Chiarimenti .....	7
6. Modalità di presentazione della documentazione.....	8
7. Comunicazioni.....	9
8. Subappalto.....	9
9. Ulteriori disposizioni.....	9
10. Cauzioni e garanzie richieste .....	10
11. Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).....	13
12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.....	13
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte .....	15
14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” .....	16
15. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” .....	27
16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” .....	27
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	28
18. Procedura di aggiudicazione.....	29
18.1.Criterio di aggiudicazione.....	29
18.2.Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta B .....	30
18.3.Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta C .....	48
19. Operazioni di gara .....	49
20. Verifica di anomalia delle offerte .....	51
21. Definizione delle controversie.....	52
22. Trattamento dei dati personali.....	52

## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'UNIVERSITA' DI PISA

#### Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università di Pisa, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università di Pisa, come meglio specificati negli allegati capitolati speciali di polizza di ciascun lotto come segue:

Lotto 1: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera)

Lotto 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile

Lotto 3: Copertura assicurativa infortuni degli studenti, del personale e altri soggetti

Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi

Lotto 5: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali

Lotto 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli

Lotto 7: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività istituzionali (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali)

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrattare n. 155 del 10/6/2015, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice) e dell'art. 283 del D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207 (nel prosieguo, Regolamento).

La motivazione della scelta del requisito di cui al paragrafo 12.1.5) è la seguente: è opportuno richiedere ai concorrenti il possesso del requisito predetto richiedendo i contratti livelli di capacità economico-finanziaria attestabili in base a determinate soglie di raccolta premi nel triennio 2011-2012-2013 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.

Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente dell'Università di Pisa:

<http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sul sito A.N.A.C..

Il luogo di svolgimento dei servizi è prevalentemente nei territori di competenza dell'Università di Pisa.

Lotto 1: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall' esercizio delle attività istituzionali (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera)

CIG 63130383C3

Lotto 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile

CIG 63130849B7

Lotto 3: Copertura assicurativa infortuni degli studenti, del personale e altri soggetti

CIG 6313111002

Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi

CIG 63131353CF

Lotto 5: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali

CIG 631317874A

Lotto 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli

CIG 631322808F

Lotto 7: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale derivante dall' esercizio delle attività istituzionali (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali)

CIG 6313245E92

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolati speciali di polizza per ogni lotto (che valgono come schemi di contratto).
- 4) Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell' offerta
- 5) Scheda offerta tecnica per ogni lotto
- 6) Scheda offerta economica per ogni lotto
- 7) Statistiche sinistri

Relativamente ai rischi di interferenze, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno, in ogni caso, l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari ad euro 0,00 (zero/00).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice è il Dott. Federico Massantini.

Il direttore dell'esecuzione sarà comunicato alla firma dei contratti.

## **1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1. Oggetto dell'appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n. 7 lotti:

Lotto 1: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall' esercizio delle attività istituzionali (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera)

CPV 66516400

Lotto 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile

CPV 66515000

Lotto 3: Copertura assicurativa infortuni degli studenti, del personale e altri soggetti

CPV 66512100

Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi

CPV 66516100

Lotto 5: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali

CPV 66513100

Lotto 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli

CPV 66514110

Lotto 7: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale derivante dall' esercizio delle attività istituzionali (copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali)

CPV 66516400

Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all'Allegato II A al D.Lgs. 163/2006.

1.2. La durata dei contratti è fissata in 4 anni e sei mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2015; i contratti saranno rescindibili ai termini dei corrispondenti articoli dei Capitolati Speciali di Polizza.

1.3. Gli importi annui posti a base di gara, per ogni lotto, sono pari agli importi seguenti:

Lotto 1: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall' esercizio delle attività istituzionali pari ad € 163.800,00 [*in cifre*] pari ad euro centosessantatremilaottocento/00 [*in lettere*] comprese imposte

Lotto 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile pari ad € 319.000,00 [*in cifre*] pari ad euro trecentodiciannovemila/00 [*in lettere*] comprese imposte

Lotto 3: Copertura assicurativa infortuni degli studenti, del personale e altri soggetti pari ad € 322.500,00 [*in cifre*] pari ad euro trecentoventiduemilacinquecento/00 [*in lettere*] comprese imposte

Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi pari ad € 51.384,00 [*in cifre*] pari ad euro cinquantunomilatrecentottantaquattro/00 [*in lettere*] comprese imposte e contributo SSN

Lotto 5: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali pari ad € 61.500,00 *[in cifre]* pari ad euro sessantunomilacinquecento/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli pari ad € 56.300,00 *[in cifre]* pari ad euro cinquantaseimilatrecento/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 7: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale derivante dall' esercizio delle attività istituzionali pari ad € 47.000,00 *[in cifre]* pari ad euro quarantasettemila/00 *[in lettere]* comprese imposte

1.4. Gli importi complessivi di ciascun lotto, per tutta la durata dei contratti, sono pari agli importi seguenti:

Lotto 1: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall' esercizio delle attività istituzionali pari ad € 737.100,00 *[in cifre]* pari ad euro settecentotrentasettemilacento/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile pari ad € 1.435.500,00 *[in cifre]* pari ad euro unmilionequattrocentotrentacinquemilacinquecento/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 3: Copertura assicurativa infortuni degli studenti, del personale e altri soggetti pari ad € 1.451.250,00 *[in cifre]* pari ad euro unmilionequattrocentocinquantunomiladuecentocinquanta/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi pari ad € 231.228,00 *[in cifre]* pari ad euro duecentotrentunomiladuecentoventotto/00 *[in lettere]* comprese imposte e contributo SSN

Lotto 5: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali pari ad € 276.750,00 *[in cifre]* pari ad euro duecentosettantaseimilasettecentocinquanta/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli pari ad € 253.350,00 *[in cifre]* pari ad euro duecentocinquantatremilatrecentocinquanta/00 *[in lettere]* comprese imposte

Lotto 7: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale derivante dall' esercizio delle attività istituzionali pari ad € 211.500,00 *[in cifre]* pari ad euro duecentoundicimilacinquecento/00 *[in lettere]* comprese imposte

1.5. L'aggiudicatario si impegna a prorogare l'assicurazione per il lotto richiesto, per il periodo massimo indicato nel corrispondente Capitolato Speciale di Polizza, su espressa volontà della Stazione Appaltante, onde permettere a quest'ultima di disporre dei tempi tecnici necessari all'espletamento di una nuova gara.

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi, in ragione dell'urgenza, della norma di cui all'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , relativa all'esecuzione anticipata del contratto.

1.6. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ateneo.

1.7. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato ai sensi di quanto indicato nei corrispondenti articoli dei Capitolati Speciali di Polizza.

1.8. Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza di ogni lotto.

1.9. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara che nei capitolati speciali di polizza relativi al lotto per il quale si concorre (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti e modalità di cui al paragrafo 18.2.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) ► Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- 3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
- 3.5. ► E' **ammessa** la partecipazione nella forma della "coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile.
- 3.6. ► In caso di partecipazione aggregata o in coassicurazione, pena la **non ammissione**:
- a) Ciascuna impresa deve possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa secondo quanto prescritto al successivo paragrafo 12 e fornire la documentazione richiesta al successivo paragrafo 14;
  - b) la quota di esecuzione del servizio non potrà essere inferiore al 60% per l'impresa Capogruppo (Mandataria o delegataria);
  - c) le imprese partecipanti, siano esse capogruppo (Mandataria o delegataria) o mandanti/coassicuratrici, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre imprese o coassicurazione.
- 3.7. Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più lotti.
- L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti previsto devono, **a pena di esclusione**, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.

#### 4. Presa visione della documentazione di gara

- 4.1. La documentazione di gara indicata nelle premesse del presente disciplinare è reperibile sul profilo di committente <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.

#### 5. Chiarimenti

- 5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo [economato.gare@adm.unipi.it](mailto:economato.gare@adm.unipi.it) entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro il sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

## 6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, in coassicurazione, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 6.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.4. La domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta, l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili all'indirizzo internet <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.
- 6.5. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'1 per mille del valore del contratto posto a base di gara del lotto per cui si partecipa. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
- 6.6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5., si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 6.7. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6. la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.10.
- 6.8. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all' art. 38, comma 2-bis del Codice.

6.9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il Codice dell' amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **7. Comunicazioni**

7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al Capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o in coassicurazione.

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **8. Subappalto**

8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

## **9. Ulteriori disposizioni**

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

- 9.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, indicata nel bando di gara, salvo proroga per ulteriori 90 giorni richiesta dalla stazione appaltante e comunicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.
- 9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, mediante scrittura privata in modalità elettronica, nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
- 9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 9.6. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all' art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, indicativamente pari ad 7.000 (euro settemila/00), IVA inclusa, sono a carico dell' aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall' aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
- 9.7. In analogia a quanto stabilito dall' art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell' appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## 10. Cauzioni e garanzie richieste

- 10.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari all'importo, per ciascun lotto, come segue:
- Cauzione per il lotto 1: € 14.742,00 [in cifre] euro quattordicimilasettecentoquarantadue/00 [in lettere]
- Cauzione per il lotto 2: € 28.710,00 [in cifre] euro ventottomilasettecentodieci/00 [in lettere]
- Cauzione per il lotto 3: € 29.025,00 [in cifre] euro ventinovemilaventicinque/00 [in lettere]
- Cauzione per il lotto 4: € 4.624,56 [in cifre] euro quattromilaseicentoventiquattro/56[in lettere]
- Cauzione per il lotto 5: € 5.535,00 [in cifre] euro cinquemilacinquecentotrentacinque/00 [in lettere]
- Cauzione per il lotto 6: € 5.067,00 [in cifre] euro cinquemilasessantasette/00[in lettere]
- Cauzione per il lotto 7: € 4.230,00 [in cifre] euro quattromiladuecentotrenta/00[in lettere]
- 10.2. Ai sensi dell' art. 38, comma 2 bis del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5. del presente disciplinare e dovrà

essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

10.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

10.4. Ciascuna cauzione sarà costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso la Banca di Pisa e Fornacette, Credito Cooperativo, Istituto Cassiere dell'Università di Pisa, codice IBAN: IT2700856270910000011156460;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

10.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

10.6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
- 2) essere prodotta in originale, o in **copia autenticata** ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non

ancora costituiti, essere **tassativamente** intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, la coassicurazione, il consorzio o il GEIE;

6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.7. ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2., potrà essere sanata ai sensi dell' art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5. del presente disciplinare a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell' offerta e che decorra da tale data.

10.8 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all' **esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

10.9. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

10.10. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

10.11. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

10.12. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o in coassicurazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo

se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, la coassicurazione o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- c. In caso di partecipazione per più lotti è consentita, alternativamente:
  - La presentazione di distinte cauzioni per ciascun lotto per cui si intende partecipare.
  - La presentazione di una cauzione cumulativa nella quale siano espressamente indicati gli importi della cauzione provvisoria per ciascun lotto per cui si intende partecipare.

## 11. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per ciascun lotto, per un importo pari al seguente:

- Lotto 1: € 70,00 [in cifre]... (euro settanta/00...[in lettere]....)
- Lotto 2 : € 140,00 [in cifre]... (euro centoquaranta/00...[in lettere]....)
- Lotto 3 : € 140,00 .[in cifre]... (euro centoquaranta/00...[in lettere]....)
- Lotto 4 : € 20,00....[in cifre]... (euro venti/00...[in lettere]....)
- Lotto 5 : € 20,00....[in cifre]... (euro venti/00...[in lettere]....)
- Lotto 6 : € 20,00....[in cifre]... (euro venti/00...[in lettere]....)
- Lotto 7 : € 20,00....[in cifre]... (euro venti/00...[in lettere]....)

scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 9 dicembre 2014.

■ La mancata dimostrazione dell' avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell' art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5. del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell' offerta.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all' esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Le imprese concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono partecipare.

## 12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1) ► La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.

2) ► abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura assicurativa relativa al lotto per cui il Concorrente intende concorrere: pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione;

3) ► iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

4) ► il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

5) ► avere svolto attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta negli anni 2011-2012-2013, per una raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a:

lotto 1 RCT/O	Euro 30.000.000,00	nel ramo 13	Responsabilità civile generale
lotto 2 All Risks	Euro 30.000.000,00	nel ramo 8	Incendio ed elementi naturali
lotto 3 Infortuni	Euro 30.000.000,00	nel ramo 1	Infortuni
lotto 4 RCA	Euro 25.000.000,00	nel ramo 10	Responsabilità veicoli terrestri
lotto 5 Tutela legale	Euro 1.000.000,00	nel ramo 17	Tutela legale
lotto 6 Kasko	Euro 5.000.000,00	nel ramo 3	Corpi veicoli terrestri
lotto 7 RC Patrim.	Euro 30.000.000,00	nel ramo 13	Responsabilità civile generale

6) ► esecuzione negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) di n. 2 servizi analoghi a quello del lotto per cui si concorre presso Enti aggiudicatori come definiti all'art.3 del D.Lgs.163/2006 nel ramo di rischio relativo al lotto per cui si presenta offerta;

12.2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o in coassicurazione o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3. ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)**

12.4. Per i requisiti relativi all'esercizio dell'attività assicurativa e all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui al paragrafo 12.1.2) e 12.1.3.)

12.4.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, o di coassicurazione:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o in coassicurazione deve essere in possesso della relativa abilitazione ed iscrizione;

12.4.2. nell' ipotesi di consorzi di cui all' art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative consorzi stabili), il requisito di abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici;

12.5. il requisito relativo al rating finanziario di cui al precedente paragrafo 12.1.4) deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o coassicurazione;

12.6. il requisito relativo alla raccolta premi complessiva di cui al precedente paragrafo 12.1.5) deve essere posseduto dalla Capogruppo (Mandataria o delegataria) per un valore non inferiore al 60% e da ciascuna mandante per un valore non inferiore al 40%.

12.7. Il requisito relativo a servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1.6, deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, coassicurazione o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

12.8. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4.2. nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1., ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.9. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4.2. nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

### **13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

13.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del giorno indicato nel bando di gara esclusivamente all'indirizzo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, 56100 Pisa, all'attenzione di: Protocollo. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il protocollo dell' Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, Pisa. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I giorni di chiusura degli uffici dell' Amministrazione Centrale dell' Università di Pisa, ivi compreso il Protocollo, saranno indicati con apposita comunicazione sul profilo di committente dell' Università.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e

riportare la dicitura “-non aprire- procedura aperta per l’ appalto dei servizi di copertura assicurativa dell’Università di Pisa, lotto/i \_\_\_\_\_”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4. Il **plico** deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “Busta A - Documentazione amministrativa” (in unico esemplare anche se si concorre per più Lotti);
- 2) “Busta B - Offerta tecnica” per il lotto n. \_\_ (una busta per ogni lotto);
- 3) “Busta C - Offerta economica” per il lotto n. \_\_\_\_ (una busta per ogni lotto).

13.5. ► La mancata separazione delle offerte economiche dalle offerte tecniche, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

13.6. ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in valore pari o superiore rispetto all’importo a base di gara.

#### **14 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” (in unico esemplare anche se si concorre per più Lotti)**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 ■ domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

Si precisa che:

- deve essere indicato il Lotto o i Lotti per il/i quale/i concorre;
- per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o in Coassicurazione, specificando il tipo di partecipazione di ciascuna impresa.

Si precisa, altresì, che:

- 14.1.1. ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o di coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o coassicurazione;
- 14.1.2. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.2 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter*) e m-*quater*), del Codice e precisamente:

- a) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

**(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)**

■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

**(oppure)**

■ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ..... I .....[*inserire riferimenti n., data, ecc., ...*]: ...: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
- 1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - 2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - 3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

**(o in alternativa, se presenti condanne)**

- c) ■ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per

le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

- d) ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- l) ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- m) ■ che nei propri confronti:
  - m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
  - m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all' art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l' identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell' ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231);

m-bis) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

m-quater) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice;

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**(oppure)**

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

**(oppure)**

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ■ le le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed m-ter) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell' art. 38 comma 1 lett. b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle

società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4. ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

14.2.1 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice) oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:

- a. ■ il possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al paragrafo 1 del disciplinare di gara per le quali intende concorrere, ovvero per imprese con sede in altro Stato UE, di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 23 e 24 del d.lgs. 209/2005;
- b. ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi di iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al Codice.

- c. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
  - d. ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 14.4. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- , così come attribuito da Standard & Poor's, o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con indicazione della Società che lo ha attribuito. Unicamente qualora la Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di una Impresa multinazionale operante sul territorio dell' Unione Europea, in alternativa viene valutata la classificazione della/e Società controllante/i.
- 14.5. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta l'importo globale dei premi assicurativi relativi all'attività svolta nel ramo di rischio relativo al lotto per cui si partecipa negli anni 2011-2012-2013.
- 14.6. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente riporta un elenco (minimo due) di garanzie assicurative prestate nel triennio 2012-2013-2014 a favore di Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di rischio relativi al Lotto per cui si presenta offerta (specificando per ciascuna Ente aggiudicatore, date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio e importo di premio).
- 14.7. ■ in caso dell'avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
  - b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
    - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- 14.8. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all' avvalimento ai sensi dell' art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all' impresa ausiliaria;
- 14.9 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
  2. ■ accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.5 del disciplinare di gara.
  3. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (Codice di comportamento dell' Università di Pisa, emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014), reperibile all' indirizzo [http://www.unipi.it/media/k2/attachments/Codice\\_Unipidef.pdf](http://www.unipi.it/media/k2/attachments/Codice_Unipidef.pdf), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.
  4. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 14.10. ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente **l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva per ogni lotto.**

***[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice: 14.11]***

- 14.11. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- 14.12. ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.
- 14.13. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC , posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - indica le posizioni INPS e INAIL, il C.C.N.L. applicato, e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
  - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**(oppure )**

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell' art. 13, comma 5, lett. a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
  - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- 14.14. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 14.15. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

14.16. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell' offerta.

#### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

14.17. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.18. ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, **per ciascun lotto**, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

#### **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o coassicurazione non ancora costituiti**

14.19. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE o coassicurazione;
- c. le parti del servizio, per ciascun lotto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

#### **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

14.20. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.21. ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.22. ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio, per ciascun lotto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

#### **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

14.23. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, per ciascun lotto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.

24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

14.24. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, per ciascun lotto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

14.25. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, per ciascun lotto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14.26. ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, purchè i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

14.27. Il concorrente può inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 12.1 fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

In particolare, è gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione documentale in originale:

- con riferimento al paragrafo 14.4. che precede, della attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile quanto dichiarato;
- con riferimento al paragrafo 14.5. che precede, della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2011-2012-2013, riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti;
- con riferimento al paragrafo 14.6. che precede, della copia dei frontespizi dei contratti assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dagli Enti Aggiudicatori contraenti degli stessi e riportanti le medesime notizie richieste (date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio e importo di premio).

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14 potranno essere rese secondo il modello allegato A a questo disciplinare di gara.

## **15 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” (una per ogni lotto al quale si intende partecipare)**

- 15.1 ► La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta tecnica recante quanto indicato nel presente disciplinare di gara al paragrafo 18.2., con riferimento ai criteri ivi indicati. Essa potrà essere predisposta secondo i modelli allegati B di questo disciplinare di gara. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche stabilite nel Capitolato speciale di polizza relativo a lotto per il quale si concorre, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara. Sono consentite varianti rispetto a ciascun Capitolato Speciale di polizza, ma esclusivamente nei termini esplicitati al paragrafo 18.2.
- L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
- 15.2. ■ Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
- 15.3. ■ La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.
- In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’ esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 15.4. Si ricorda che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all’Offerta Economica.

## **16 Contenuto della Busta “C - Offerta economica” (una per ogni lotto al quale si intende partecipare)**

- 16.1 ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta secondo i modelli allegati C di questo disciplinare di gara, contenente l’indicazione di diversi elementi, tra cui:

- a) ► il premio annuo offerto per l'appalto, comprese imposte;
- b) ► Il ribasso percentuale da applicare all'importo annuo posto a base di gara, comprese imposte;

Relativamente alla componente economica si precisa che non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell'impresa concorrente, in quanto, data la tipologia di gara, non impattano sull'offerta, a meno che non siano evidenziati dall'impresa costi particolari.

Si precisa che la scheda di offerta economica deve essere compilata in ogni sua parte.

In caso di discordanza tra premio annuo offerto e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale.

► L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

■ La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

16.2. Saranno ammesse solo offerte economiche che non siano di importo pari o superiori all'importo posto a base d'asta.

16.3. I capitolati speciali di polizza allegati al presente disciplinare riportano i dati tecnici relativi all'oggetto dell'appalto utili per la determinazione dell'offerta.

16.4. All'interno della busta "C-Offerta economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura ... *[procedura aperta per \_\_\_\_\_ lotto n. \_\_\_\_ - giustificazioni]*...

## **17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel prosieguo ANAC, (che ha acquisito i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12 potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al PARAGRAFO 12.1. n. 4) che precede: attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile quanto dichiarato; il possesso del requisito in parola potrà comunque essere accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

b) quanto al requisito indicato al paragrafo 12.1 n. 5) copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2011-2012-2013, riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti; il possesso del requisito in parola potrà comunque essere accertato d'ufficio dalla Stazione appaltante.

c) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 6), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata: da copia dei frontespizi dei contratti assicurativi o in alternativa dalle corrispondenti dichiarazioni rilasciate dagli Enti Aggiudicatori contraenti degli stessi e riportanti le medesime notizie richieste (date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio e importo di premio), inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## 18 Procedura di aggiudicazione

### 18.1 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà per lotti separati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 18.2. e 18.3..

#### **Tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato dunque, per ciascun concorrente e per ciascun lotto con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

---

PCF = Punteggio Complessivo Finale assegnato al concorrente

PTF	=	Punteggio Tecnico Finale assegnato al concorrente
PEF	=	Punteggio Economico Finale assegnato al concorrente

---

L'aggiudicazione sarà disposta dunque per ciascun lotto a favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

## 18.2 Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta B (per ciascun lotto)

18.2.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnica", procederà all'attribuzione dei punteggi per ciascun lotto come di seguito indicato.

18.2.2. Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di seguito esplicitati.

18.2.3. Non saranno pertanto ammesse varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di queste ultime o diverse formulazioni rispetto a quelle previste.

Nello specifico i punteggi tecnici saranno attribuiti nei termini di seguito indicati.

### **Lotto 1: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall' esercizio delle attività istituzionali**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

#### 1. Art. 6 Sezione III- Incremento limite di indennizzo per sinistro RCT/O – Max 20 punti

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo pari ad Euro 10.000.000,00 per ciascun sinistro RCT/O, è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 10.500.000, Euro 11.000.000, Euro 11.500.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (1) = 20 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (1) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

#### 2. Incremento Sottolimito di indennizzo per Garanzia "Danni conseguenti all'attività medico assistenziale nel solo ambito veterinario"- Max 10 punti

Premesso che nella scheda “Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di risarcimento”, relativamente alla garanzia “Danni conseguenti all’attività medico assistenziale nel solo ambito veterinario” è previsto un sottolimito di indennizzo per sinistro/anno pari ad Euro 1.000.000, è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 1.500.000, Euro 2.000.000, Euro 2.500.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (2) = 10 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (2) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All’offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

### 3. Incremento Sottolimito di indennizzo per Garanzia “Danni da occlusione e rigurgito” - Max 10 punti

Premesso che nella scheda “Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di risarcimento”, relativamente alla garanzia “Danni da occlusione e rigurgito” è previsto un sottolimito di indennizzo per sinistro/anno pari ad Euro 300.000,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 50.000,00 (ad esempio Euro 350.000, Euro 400.000, Euro 450.000, ecc.). Il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (3) = 10 * (\Delta Li / \Delta LMax)$$

dove:

PT (3) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All’offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

### 4. Art. 12 Sezione II- Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati

sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- a) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4a) = 2,5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

- b) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (4) = 0 punti.

#### 5. Art. 1 Sezione II- Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(5) = 10 punti**

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

6. Art.7 Sez. II – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte del Concorrente - Max. 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti per sinistro, il Concorrente può rinunciare a tale facoltà di recesso. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro **PT (6):** punti 5

Nel caso in cui il Concorrente non rinunci a tale facoltà, saranno attribuiti punti 0.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT (1) + PT (2) + PT (3) + PT (4) + PT (5) + PT (6)$

**Lotto 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

1. Riduzione del Minimo Scoperto - Garanzia Fenomeni Atmosferici e Grandine su fragili – Max 40 punti

Premesso che con riferimento alla Garanzia Fenomeni Atmosferici e Grandine su fragili, il Capitolato Speciale di Polizza nella scheda “Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di indennizzo” è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno con il minimo di Euro 5.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro, è facoltà del Concorrente proporre un importo inferiore del Minimo scoperto. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500,00 (ad esempio Euro 4.500, Euro 4.000, Euro 3.500, ecc.) Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (1) = 40 * (\Delta MSi / \Delta MSmax)$$

dove:

PT (1) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per Garanzia Eventi Atmosferici e Grandine su fragili

$\Delta MSi$  = Differenza tra il minimo scoperto offerto dal partecipante i-esimo e il minimo scoperto del capitolato speciale di polizza

$\Delta MSmax$  = la maggiore differenza tra il minimo scoperto del capitolato speciale di polizza e i minimi scoperti offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un minimo scoperto uguale o inferiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il minimo scoperto indicato nel

capitolato speciale di polizza. In presenza di un'unica offerta pari al minimo scoperto indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

## 2. Art. 26 - Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- a) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (2a) = 2,5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

- b) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (2b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (2) = 0 punti.

## 3. Art. 1 - Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(3) = 10 punti**

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

#### 4. Art.7 – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte del Concorrente Max. 5 punti

Premesso che all' art. 7 del Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti per sinistro, il Concorrente può rinunciare a tale facoltà di recesso. L' attribuzione del punteggio avverrà come segue:

Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro **PT (4)**: punti 5

Nel caso in cui il Concorrente non rinunci a tale facoltà, saranno attribuiti punti 0.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT (1) + PT (2) + PT (3) + PT (4)$

#### **Lotto 3: Copertura assicurativa infortuni degli studenti, del personale e altri soggetti**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

##### 1. Art. 5 Sezione III punto 2a) : Eliminazione franchigia – Max 15 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di polizza è previsto che qualora il grado di invalidità accertato sia inferiore o pari al 33% (trentatrecento), verrà applicata una franchigia fissa pari a 3 (tre) punti percentuali, è facoltà del Concorrente proporre l'eliminazione della suddetta franchigia. In caso di eliminazione della franchigia saranno attribuiti **PT(1) = 15** punti.

Laddove il Concorrente non proponga l'eliminazione della franchigia e pertanto rimanga operante quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza, saranno attribuiti 0 punti. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto quanto indicato nel capitolato speciale di polizza.

##### 2. Art. 5 Sezione III punto 5) Incremento indennizzo rischio Volo – Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza, è previsto che in caso di infortunio subito in occasione di viaggio aereo, la somma degli indennizzi spettanti non potrà superare complessivamente per aeromobile 5 volte l'importo più elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati presenti a bordo dell'aeromobile, è facoltà del Concorrente proporre un numero superiore rispetto alle 5 volte previste dal capitolato, come di seguito indicato:

*In caso di infortunio subito in occasione di viaggio aereo la somma degli indennizzi spettanti non potrà superare complessivamente per aeromobile 10 volte l'importo più elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati presenti a bordo dell'aeromobile; superando questo limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte. → **PT(2) = 10** punti*

Laddove il Concorrente non proponga l'incremento dell'indennizzo rimarrà operante quanto previsto nel capitolato speciale di polizza e saranno pertanto attribuiti 0 punti. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto quanto indicato nel capitolato speciale di polizza.

### 3. Art. 5 Sezione III – Incremento indennizzo sinistro che coinvolge più assicurati – Max 15 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che e in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente più assicurati, la massima esposizione della Società per ciascuna tipologia di indennizzo non potrà essere superiore complessivamente a 50 volte l'importo più elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati coinvolti nel sinistro, è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato rispetto alle 50 volte previste dal capitolato, come di seguito indicato:

*Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente più assicurati, la massima esposizione della Società per ciascuna tipologia di indennizzo non potrà essere superiore complessivamente a 60 volte l'importo più elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati coinvolti nel sinistro; superando questo limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte. → **PT(3)** = 15 punti*

Laddove il Concorrente non proponga l'incremento dell'indennizzo rimarrà operante quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno pertanto attribuiti 0 punti. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto quanto indicato nel Capitolato Speciale di Polizza.

### 4. Art. 3 Sezione IV - Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- a) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4a)** = 2,5 punti

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

- b) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (4) = 0 punti.

5. Art. 1 Sezione II- Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(5) = 10 punti**

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

6. Art.8 Sezione II – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte del Concorrente Max. 5 punti

Premesso che all' art. 8 della Sezione II del Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti per sinistro, il Concorrente può rinunciare a tale facoltà di recesso. L' attribuzione del punteggio avverrà come segue:

Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro **PT (6):** punti 5

Nel caso in cui il Concorrente non rinunci a tale facoltà, saranno attribuiti punti 0.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT (1) + PT (2) + PT(3) + PT(4) + PT(5) + PT (6)$

**Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

1. Art. 6 Sezione III lettera c) – Incremento massimale unico per sinistro – Max. 15 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di polizza, all'art. 6 Sezione III lettera c) è previsto che per i danni di cui alla lettera C) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di euro 750.000,00 per ciascun veicolo assicurato, è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto massimale, come di seguito indicato:

- Massimale unico per sinistro Euro 1.000.000,00 → **PT (1)** = 15 punti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale uguale (euro 750.000) o superiore (euro 1.000.000,00) a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

2. Art. 6 Sezione III lettera a2) – Incremento massimale unico per sinistro per danni a persone – Max. 15 punti

Premesso che nel capitolato speciale di polizza, all'art. 6 Sezione III lettera a2) è previsto per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro e altro veicolo un massimale pari ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro per danni a cose ed animali, è facoltà del concorrente proporre un importo superiore del massimale per sinistro per danni a persone come di seguito formulato:

- a2) *per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro e altro veicolo: euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro per danni a cose ed animali. → **PT (2)** = 15 punti*

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale uguale (8.000.000,00) o superiore (euro 10.000.000,00) a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

3. Art. 6 Sezione III lettera b) – Incremento della soglia percentuale in deroga regola proporzionale – Max. 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza all'art. 6 Sezione III lettera b) è previsto che qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% di quest'ultimo, è

facoltà del Concorrente proporre una soglia più alta (espressa in termini percentuali) come di seguito indicato:

- 20% → **PT (3) = 10 punti**

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una percentuale pari (10%) o superiore (20%) a quella previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valida pertanto la percentuale indicata nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari alla percentuale indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

#### 4. Art. 7 Sezione II - Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- a) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4a) = 2,5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

- b) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (4) = 0 punti.

#### 5. Art. 1 Sezione II - Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 15 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(5)** = 15 punti

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT(1) + PT(2) + PT(3) + PT(4) + PT(5)$

#### **Lotto 5: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

##### 1. Art. 31 - Incremento limite di indennizzo per sinistro – Max 10 punti

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo pari ad Euro 30.000,00 per ciascun sinistro e indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo, è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 5.000 (ad esempio Euro 35.000, Euro 40.000, Euro 45.000, ecc.).

Il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT(1) = 10 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (1) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

##### 2. Art. 31 - Incremento limite di indennizzo per periodo assicurativo in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso sinistro- Max 10 punti

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo pari ad Euro 30.000,00 per periodo assicurativo in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso

Sinistro, è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 5.000 (ad esempio Euro 35.000, Euro 40.000, Euro 45.000, ecc.).

Il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (2) = 10 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (2) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

### 3. Art. 31- Incremento limite di indennizzo per anno assicurativo – Max 20 punti

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo pari ad Euro 100.000,00 per la totalità degli assicurati per anno assicurativo, è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 10.000 (ad esempio Euro 110.000, Euro 120.000, Euro 130.000, ecc.).

Il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (3) = 20 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (3) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

### 4. Art. 17 - Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- a) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione

della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4a) = 2,5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

b) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (4) = 0 punti.

5. Art. 1 - Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 15 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(5) = 15 punti**

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT (1) + PT (2) + PT (3) + PT (4) + PT (5)$

**Lotto 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

**1. Art. 3 Sezione IV – Incremento Limite di indennizzo per ciascun veicolo interessato da sinistro – Max 20 punti**

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un limite di indennizzo per ciascun veicolo interessato da sinistro pari ad Euro 30.000,00 è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 10.000 (ad esempio Euro 40.000,00, Euro 50.000, Euro 60.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (1) = 20 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (1) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

**2. Art. 3 Sezione IV - Riduzione importo franchigia fissa per sinistro – Max 20 punti**

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Ente, quale franchigia per veicolo, un importo pari a euro 250,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo inferiore della stessa. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 50,00 (ad esempio Euro 200,00; Euro 150,00; Euro 100,00 ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (2) = 20 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (2) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per Franchigia offerta

$\Delta Li$  = Differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e la franchigia offerta dal partecipante i-esimo

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e le franchigie offerte

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una franchigia per veicolo uguale o inferiore a quella prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valida pertanto la franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari alla franchigia indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

**3. Art. 2 Sezione IV - Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti**

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- c) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione della clausola di Capitolato Speciale di Polizza come da testo seguente:

**PT (3a) = 2,5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

- d) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di Capitolato Speciale di Polizza come da testo seguente:

**PT (3b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (3) = 0 punti.

4. Art. 1 Sezione II - Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(4) = 10 punti**

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

5. Art.9 Sezione II – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte del Concorrente (max. 5 punti)

Premesso che all' art. 9 della Sezione II del Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti per sinistro, il Concorrente può rinunciare a tale facoltà di recesso. L' attribuzione del punteggio avverrà come segue:

Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro **PT (5)**: punti 5

Nel caso in cui il Concorrente non rinunci a tale facoltà, saranno attribuiti punti 0.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT (1) + PT (2) + PT (3) + PT (4) + PT (5)$

### **Lotto 7: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale derivante dall' esercizio delle attività istituzionali**

Massimo Punteggio Tecnico conseguibile **60 punti** così suddivisi:

#### **1. Art. 10 Sezione III- Incremento Limite di indennizzo per sinistro – Max 20 punti**

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo pari ad Euro 2.500.000,00 per ciascun sinistro, è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 3.000.000, Euro 3.500.000, Euro 4.000.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (1) = 20 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (1) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza

$\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

#### **2. Art. 10 Sezione III- Incremento limite di indennizzo per annualità assicurativa – Max 10 punti**

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo pari ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa, è facoltà del Concorrente indicare un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 5.500.000, Euro 6.000.000, Euro 6.500.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (2) = 10 * (\Delta Li / \Delta Lmax)$$

dove:

PT (2) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per limite di indennizzo offerto

$\Delta Li$  = Differenza tra il limite di indennizzo offerto dal partecipante i-esimo e il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza  
 $\Delta Lmax$  = la maggiore differenza tra il limite di indennizzo del capitolato speciale di polizza e i limiti di indennizzo offerti

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un limite di indennizzo uguale o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valido pertanto il limite di indennizzo indicato nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari al limite di indennizzo indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

### 3. Art. 10 Sezione III - Riduzione importo franchigia fissa per sinistro – Max 10 punti

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Ente, quale franchigia fissa per sinistro, un importo pari a euro 25.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo inferiore della stessa. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 5.000,00 (ad esempio Euro 20.000, Euro 15.000, Euro 10.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT (3) = 10 * (\Delta Fi / \Delta Fmax)$$

dove:

PT (3) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per Franchigia offerta

$\Delta Fi$  = Differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e la franchigia offerta dal partecipante i-esimo

$\Delta Fmax$  = la maggiore differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e le franchigie offerte

Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una franchigia per sinistro uguale o inferiore a quella prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resterà valida pertanto la franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza. All'offerta pari alla franchigia indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a quattro senza arrotondamento.

### 4. Art. 12 Sezione IV - Inserimento di penale a Carico del Concorrente - Max 5 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza sono indicati gli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio, è facoltà del concorrente accettare l'inserimento di una penale a carico della Società aggiudicataria circa il mancato adempimento di tali obblighi. L'attribuzione del punteggio avverrà come segue:

- a) Inserimento di penale a carico della Società di € 15,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4a) = 2,5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una*

penale nella misura di € 15,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- b) Inserimento di penale a carico della Società di € 25,00 con contestuale conclusione della clausola di capitolato speciale di polizza come da testo seguente:

**PT (4b) = 5 punti**

*In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*

Nel caso in cui il Concorrente non offra l'inserimento della clausola saranno attribuiti PT (4) = 0 punti.

5. Art. 1 Sezione II - Incremento preavviso in caso di recesso di contratto in occasione di ogni scadenza annuale – Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è indicata la facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza, è facoltà del Concorrente proporre un aumento del suddetto termine temporale (espresso in giorni) come di seguito indicato:

- 120 giorni → **PT(5) = 10 punti**

All'offerta pari al termine temporale (90 giorni) indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

6. Art.5 Sezione II – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte del Concorrente - Max. 5 punti

Premesso che all' art. 5 della Sezione II del Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti per sinistro, il Concorrente può rinunciare a tale facoltà di recesso. L' attribuzione del punteggio avverrà come segue:

Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro **PT (6):** punti 5

Nel caso in cui il Concorrente non rinunci a tale facoltà, saranno attribuiti punti 0.

Il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

Pertanto:  $PTF = PT (1) + PT (2) + PT (3) + PT (4) + PT (5) + PT(6)$

### 18.3 Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta C (per ciascun lotto)

18.3.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura delle buste "C-Offerta economica", dando lettura dei premi e dei ribassi offerti, per ciascun lotto.

18.3.2. La Commissione provvede poi, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, per ciascun lotto, in base alla formula di seguito indicata.

18.3.3. Per ciascun lotto, a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

Per ogni lotto, il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta i-esima (PEF) verrà quindi calcolato come segue:

1. Puntoli 40 all'offerta economica che presenti il maggior ribasso percentuale rispetto alla base d'asta.
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$\text{PEF} = 40 * \text{Ri}/\text{RMax}$$

dove:

PEF= Punteggio economico finale relativo all'offerta i-esima

Ri = Ribasso % considerato relativo all'offerta i-esima

RMax = Massimo ribasso %

18.3.4. **Per ciascun lotto, non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell'importo posto a base di gara.**

18.3.5. Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.

18.3.6. Si precisa altresì che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare invece un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

18.3.7. In caso di discordanza tra le percentuali di ribasso indicate in cifre e quelle indicate in lettere, prevale la percentuale indicata in lettere.

18.3.8. Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale l'importo ottenuto applicando all'importo a base d'asta la percentuale di ribasso indicata dalla offerta in esame), e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

18.3.9. La Stazione appaltante:

- si riserva la facoltà, prevista dall'art.81 comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., di decidere di non procedere all'aggiudicazione del/i lotto/i, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

18.3.10. La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti a modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.

## **19 Operazioni di gara (per ciascun lotto)**

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, all'ora e nel giorno indicati nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Eventuali modifiche della data e dell'ora della prima seduta pubblica di cui al presente paragrafo saranno comunicate sul sito [www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi](http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi) fino al giorno antecedente alla suddetta data. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nell'orario e nel giorno che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o PEC o fax almeno 3 giorni prima della data fissata.

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, coassicurazione, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, coassicurazione, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfano le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver

soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. Non verrà applicata la sospensione delle operazioni di gara per il termine temporale previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 qualora tutte le imprese sorteggiate dimostrino i requisiti richiesti avendo allegato alla documentazione amministrativa anche la documentazione comprovante indicata al paragrafo 14.27.

- 19.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica, per ogni lotto, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni.
- 19.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti del documento presentato con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, per ciascun lotto, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.2..
- 19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse, per ciascun lotto, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.4; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei premi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- 19.7. Successivamente la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche secondo le modalità descritte al paragrafo 18.3 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte.
- 19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

- 19.10 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all' ANAC ai fini dell' inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell' eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 19.11. Qualora il punteggio relativo all' offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede ai sensi dell' art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l' offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- 19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l' offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 19.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## **20. Verifica di anomalia delle offerte (per ciascun lotto)**

20.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le

ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;

g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

## **21 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di Pisa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **22 Trattamento dei dati personali**

22.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.